

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 896

Adottata dal Direttore Generale in data 24 APR. 2003

OGGETTO: *ASL 7 c / Associazione Nazionale per l'Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.)
Sentenza TAR Sardegna n. 1822/02. Rimborso spese legali in favore dell'A.I.A.S*

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che in data 16.09.02 è stato notificato a questa Amministrazione, nell'interesse dell'A.I.A.S., un ricorso nante il TAR Sardegna, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. 1203 D.S. del 20.08.2002, con la quale si invitavano i medici di famiglia a non procedere all'immissione diretta degli utenti nei centri di riabilitazione, ma a far riferimento alle usuali procedure di inserimento che richiedono la preventiva valutazione specialistica e autorizzazione a monte.

che l'Azienda U.S.L. n. 7 non si costituiva nel giudizio de quo, in considerazione del fatto che il TAR Sardegna con sentenza n. 706/2002, si pronunciava su analoga vertenza e in specie sul ricorso promosso da alcuni centri erogatori di prestazioni riabilitative contro la ASL N. 8 di Cagliari, riconoscendo il diritto dei centri stessi a procedere all'accettazione dei pazienti ancorché non autorizzati dagli specialisti dell'Azienda USL.

che con sentenza 1822/02 che si allega al presente atto per farne parte integrante, il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, adeguandosi alle indicazioni contenute nella succitata decisione, disponeva la rettifica della circolare impugnata, ammettendo la procedura di accesso diretto dei pazienti alle prestazioni specialistiche di riabilitazione e poneva a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA.

Vista la nota prot. fax n. 8587 del 10 aprile 2003, allegata alla presente, con cui il legale incaricato della difesa degli interessi dell'AIAS, Avv. Massimo Lai, trasmette il dettaglio delle somme dovute all'AIAS a titolo di spese di giudizio in virtù della sentenza in oggetto e quantificate in complessivi € 1.397,53.


Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, in favore dell'AIAS, dell'importo suindicato a titolo di spese processuali liquidate in sentenza, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione, in favore dell'AIAS, dell'importo totale di € 1.397,53 comprensivo di IVA e CNAP, dovuto a titolo di spese di giudizio in esecuzione della sentenza n. 1822/02, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: Associazione Italiana Assistenza Spastici – Cagliari - da trasmettersi al procuratore domiciliatario Avvocato Massimo Lai, presso il di lui studio legale in Via Grazia Deledda, 74 – 09127 Cagliari.
- di imputare l'importo complessivo di € 1.397,53, derivante dal presente atto, sul Codice n. 540409 del vigente piano dei conti aziendale.
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

DIR. AMM.

DIR.SAN.

LEG.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione


n. 896 del 24 APR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 24 APR. 2003 al 8 MAG. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;
Settore Legale;
Collegio Sindacale.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1114/2002 proposto da AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lai, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Alagon n. 1, presso lo studio del medesimo legale;

contro

L'AZIENDA U.S.L. N. 7 DI CARBONIA, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. 1203 D.S. a firma del Direttore Sanitario e dal Responsabile del servizio materno infantile, di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 17 dicembre 2002 il consigliere Francesco Scano;

Udito l'avv. Massimo Lai per l'Associazione ricorrente,

Visto il comma 4° dell'art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la decisione con

651537
Uc delle prot. 1203
M. Lai
x avv. Massimo Lai
Cagliari
Sent. N. 1822/02

Ric. N. 1114/2002



sentenza succintamente motivata, qualora vi sia la manifesta fondatezza, o infondatezza del ricorso, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del medesimo.

CONSIDERATO

CHE, con nota prot. n. 1408 del 7/10/2002, l'Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, in adeguamento alle indicazioni contenute nella sentenza 17/6/02 *4706* di questo T.A.R., ha disposto la rettifica della circolare impugnata, ammettendo la procedura di accesso diretto dei pazienti alle prestazioni specialistiche di riabilitazione;

CHE ciò comporta, come rilevato in camera di consiglio dalla difesa della ricorrente associazione, la cessata materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe;

Che le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'Amministrazione, ma contenute in Euro 1.200/00, oltre IVA e CPA, tenuto conto del comportamento dell'Amministrazione stessa, successivo alla proposizione del ricorso. .

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Condanna la Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200/00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 17 dicembre 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'

intervento dei signori:

Manfredo Atzeni, Presidente f.f.,

Francesco Scano, Consigliere, estensore,

Marco Lensi, Consigliere

Manfredo Atzeni

Francesco Scano
Atzeni *Ru* *Atzeni* - *scano*
Depositata in segreteria oggi *19/12/02*

Il Direttore di segreteria

Atzeni

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Cagliari 23 DIC. 2002

copia conforme all'originale

è stata trasmessa / che si trasmette al

Elisabetta Usc

7 Corbace



forma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907 n. 642

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Atzeni

STUDIO LEGALE*Avv. Massimo Lai**specialista in diritto amministrativo
e scienza dell'amministrazione*

Spett.le Azienda USL n. 7 di Carbonia

telefax al n. 0781/6683506

con PEC n. 0781/6683506

alla cortese attenzione della Dott.ssa LILLIUOggetto: sentenza TAR Sardegna n.1822/02.

Come anticipato per le vie brevi, comunico che le spese liquidate dal TAR Sardegna nella sentenza in oggetto comprendono euro 318,20 di spese non imponibili.


Ne consegue che il calcolo degli accessori è il seguente:

competenze	euro 881,80,
2 % CNAP	euro 17,37,
20% IVA	euro 179,89,
spese esenti	euro 318,20,
TOTALE	euro 1.397,53.

Perfanto la somma totale di euro 1.397,53 potrà essere inviata presso il mio studio (09127 Cagliari, via Grazia Deledda 74) con assegno non trasferibile intestato all'AIAS di Cagliari.

Cordiali saluti

Avv. Massimo Lai



10 APR 2003

8587


DOCUMENTO CONTINENTE DI

N° 9 P. 332

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 24 DEL 24 APRILE 2003

N° 896 DEL _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]